

2. APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

➔ La procedura ha inizio con la sentenza del Tribunale (*riunito in camera di Consiglio*) che dichiara aperta la procedura della Liquidazione controllata previa la sussistenza di tutti i requisiti (*art.270 del CCII*).

NB! La nuova disciplina risulta essere meno rigorosa rispetto alla precedente:

1. Assenza delle condizioni di inammissibilità «art.7, comma 2, lett. a) b)» (aver fatto ricorso nei precedenti 5 anni, essere soggetto a procedure concorsuali diverse)
2. Assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni.

➔ Con la sentenza del Tribunale, con cui si dichiara aperta la procedura, oltre alle ordinanze e alle Disposizioni (*vedi allegato*), vengono nominati:

- Il Giudice Delegato
- Il Liquidatore (*confermando abitualmente il gestore dell'OCC*)

